I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 94/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [3],

considerando che è necessario adottare le misure volte ad istituire il mercato interno; che il mercato interno è uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che i lavori relativi al mercato interno dovranno progredire anche verso il miglioramento della qualità di vita, la protezione della salute e la sicurezza dei consumatori; che le misure proposte dalla presente direttiva si inseriscono nell'ambito della risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori [4];

considerando che il Consiglio ed i rappresentanti di governo degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno adottato la decisione 90/238/Euratom/CECA/CEE [5], relativa ad un piano d'azione per il 1990-1994 nell'ambito del programma «l'Europa contro il cancro»;

considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio [6] e classificate «cancerogene della categoria 1 o 2» possono provocare l'insorgenza del cancro e che pertanto, al fine di migliorare la protezione della salute umana, tali sostanze e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale;

considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e classificate «mutagene della categoria 1 o 2» possono causare alterazioni genetiche ereditarie; che per una migliore protezione della salute umana, tali sostanze e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale;

considerando che le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE e classificate «tossiche per la riproduzione della categoria 1 o 2» possono provocare malformazioni congenite; che per una migliore protezione della salute umana, tali sostanze e i preparati che le contengono non devono essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in generale;

considerando che, per motivi di trasparenza e chiarezza, tali sostanze devono essere menzionate utilizzando una nomenclatura riconosciuta, preferibilmente UIPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry); che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE «Elenco delle sostanze pericolose» viene regolarmente aggiornato per adattarlo al progresso tecnico; che la Commissione pre-

(1) GU n. C 157 del 24. 6. 1992, pag. 6.
(2) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 8.
(3) Parere del Parlamento europeo del 19 gennaio 1994 (GU n. C 44 del 14. 2. 1994, pag. 2). Posizione comune del Consiglio del 16 giugno 1994 (GU n. C 244 del 31. 8. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1994 (GU n. C 323 del 21. 11. 1994).
(4) GU n. C 294 del 23. 11. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 31.
(6) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/632/CEE della Commissione (GU n. L 388 del 10. 12. 1991, pag. 23).

senterà al Consiglio e al Parlamento europeo, entro e non oltre i sei mesi dalla pubblicazione di detto adattamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* una proposta di direttiva che disciplina le sostanze recentemente classificate quali cancerogene della categoria 1 e 2, mutagene della categoria 1 e 2 e tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2, volta ad aggiornare la presente direttiva;

considerando che tale proposta terrà conto dei rischi e dei vantaggi delle sostanze di recente classificate nonché delle disposizioni legislative comunitarie riguardanti le analisi dei rischi;

considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE stabilisce per tali sostanze concentrazioni limite specifiche e che, in assenza di tali limiti, la tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE del Consiglio [1] fissa concentrazioni limite generali per tali sostanze contenute in preparati;

considerando che il creosoto, quale definito nell'allegato della presente direttiva, può essere dannoso per la salute a causa del suo contenuto di note sostanze cancerogene; che per tali motivi l'uso del creosoto nel trattamento del legno nonché la commercializzazione e l'impegno di legno trattato con creosoto devono essere limitati;

considerando che alcune componenti del creosoto sono difficilmente degradabili nonché nocive per gli organismi dell'ambiente naturale; che tali componenti possono diffondersi nell'ambiente a seguito dell'uso di legno trattato;

considerando che alcuni solventi clorurati sono dannosi per la salute e che non devono essere immessi sul mercato per la vendita al grande pubblico sotto forma di sostanze e preparati;

considerando che le limitazioni all'uso di creosoto per il trattamento del legno, alla commercializzazione e all'uso del legno con esso trattato, alla commercializzazione e all'uso di solventi clorurati, fissate dalla presente direttiva, tengono conto delle conoscenze e delle tecniche attuali concernenti alternative più sicure;

considerando che le limitazioni d'uso o di commercializzazione già adottate da alcuni Stati membri per quanto concerne le citate sostanze o i preparati che le contengono hanno una incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri in questo campo e modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio [2];

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie sui requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, previste dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio [3] e dalle direttive specifiche basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/349/CEE [4],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall'adozione della medesima. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 giugno 1995.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
K. HÄNSCH	K. KINKEL

(1) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE della Commissione (GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 46).

(2) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/659/CEE della Commissione (GU n. L 363 del 31. 12. 1991, pag. 36).

(3) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

(4) GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:

«Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati	Restrizioni
29. Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate "cancerogene della categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate almeno come sostanza "Tossica (T)" con la frase sul rischio R 45: "Può provocare il cancro" o con la frase sul rischio R 49: "Può provocare il cancro in seguito ad inalazione", riportate come segue: Cancerogene della categoria 1 Cfr. elenco 1 in appendice. Cancerogene della categoria 2 Cfr. elenco 2 in appendice.	Non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore: — a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE; — o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE. Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente ad uso di utilizzatori professionali. Attenzione — Evitare l'esposizione — Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso". In base a deroga, tale disposizione non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE [1]; b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE [2]; c) — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE [3]; — ai prodotti derivati dagli oli minerali, ad uso di combustibile o carburante negli impianti di combustione mobili o fissi; — ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido); d) alle altre sostanze e ai preparati elencati nell'allegato I della presente direttiva, eccetto le rubriche 30 e 31; e) ai colori per artisti di cui alla direttiva 88/379/CEE [4].
30. Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate "mutagene della categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate con la frase sul rischio R 46: "Può provocare	Non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:

(1) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22).
(2) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/35/CEE (GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 32).
(3) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 25.
(4) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

	alterazioni genetiche ereditarie", riportate come segue: Mutagene della categoria 1 Cfr. elenco 3 in appendice. Mutagene della categoria 2 Cfr. elenco 4 in appendice.	— a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE; — o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE. Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente ad uso di utilizzatori professionali. Attenzione — Evitare l'esposizione — Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso". In base a deroga, tale disposizione non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE, b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE, c) — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE; — ai prodotti derivati dagli oli minerali, ad uso di combustibile o carburante negli impianti di combustione mobili o fissi; — ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido); d) alle altre sostanze e ai preparati elencati nell'allegato I della direttiva, eccetto le rubriche 29 e 31; e) ai colori per artisti di cui alla direttiva 88/379/CEE.
31.	Sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate "tossiche per la riproduzione della categoria 1 o della categoria 2" ed etichettate con la frase sul rischio R 60: "Può ridurre la fertilità" e/o R 61: "Può danneggiare i bambini non ancora nati", riportate come segue: Tossico per la riproduzione della categoria 1 Cfr. elenco 5 in appendice. Tossico per la riproduzione della categoria 2 Cfr. elenco 6 in appendice.	Non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore: — a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE; — o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell'allegato I della direttiva 88/379/CEE, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE. Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente ad uso di utilizzatori professionali. Attenzione — Evitare l'esposizione — Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso". In base a deroga, tale disposizione non si applica: a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE,

b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE,

c) — ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE;
— ai prodotti derivati dagli oli minerali, ad uso di combustibile o carburante negli impianti di combustione mobili o fissi,
— ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);

d) alle altre sostanze e ai preparati elencati nell'allegato I della presente direttiva, eccetto le rubriche 29 e 31;

e) ai colori per artisti di cui alla direttiva 88/379/CEE.

32. Sostanze e preparati contenenti una o più delle seguenti sostanze:

a) Creosoto
EINECS n. 232-287-5
CAS n. 8001-58-9

b) Olio di creosoto
EINECS n. 263-047-8
CAS n. 61789-28-4

c) Distillati (catrame di carbone), oli di naftalene
EINECS n. 283-484-8
CAS n. 84650-04-4

d) Olio di creosoto, frazione di acenaftene
EINECS n. 292-605-3
CAS n. 90640-84-9

e) Distillati (catrame di carbone) di testa
EINECS n. 266-026-1
CAS n. 65996-91-0

f) Olio di antracene
EINECS n. 292-602-7
CAS n. 90640-80-5

g) Fenoli di catrame, carbone, greggio
EINECS n. 266-019-3
CAS n. 65996-85-2

h) Creosoto dal legno
EINECS n. 232-419-1
CAS n. 8021-39-4

j) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini
EINECS n. 310-191-5
CAS n. 122384-78-5

32.1. Non si possono utilizzare per il trattamento del legno se contengono

a) una concentrazione di benzo-a-pirene superiore allo 0,005 % in massa, oppure

b) una concentrazione di fenoli estraibili in acqua superiore al 3 % in massa, oppure

entrambi a) e b).

Inoltre, il legno trattato con tali creosoti non deve essere immesso sul mercato.

Tuttavia, in base a deroga,

i) per quanto riguarda le sostanze e i preparati, questi possono essere utilizzati per il trattamento del legno in impianti industriali se contengono

a) una concentrazione di benzo-a-pirene inferiore allo 0,05 % in massa e

b) una concentrazione di fenolisolubili in acqua inferiore al 3 % in massa.

Tali sostanze e preparati

— possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 200 litri,

— non possono essere venduti al pubblico. Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e preparati deve recare in maniera leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali".

ii) Il legno trattato in conformità del punto i), che viene immesso sul mercato per la prima volta: tale legno può essere impiegato solo per usi professionali e industriali ad esempio: traversine ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, pontili, o vie d'acqua.

In ogni caso tale legno non può essere utilizzato:

— all'interno di edifici per scopi decorativi o meno, a prescindere dalla loro destinazione (abitazione, lavoro, tempo libero);

— per la fabbricazione di contenitori destinati a colture agricole e per una eventuale riutilizzazione, e per la fabbricazione di imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale e per una eventuale riutilizzazione, o con altri materiali che possono contaminare questi prodotti;

— per campi di gioco e per altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta o in qualsiasi altro caso in cui c'è il rischio che venga a contatto con la pelle;

iii) Per quanto riguarda il legno trattato da molto tempo: il divieto non si applica se tale legno è immesso nel mercato dei prodotti usati. In ogni caso tale legno non può essere utilizzato:

— all'interno di edifici per scopi decorativi o meno, a prescindere dalla loro destinazione (abitazione, lavoro, tempo libero),

— per la fabbricazione di contenitori destinati a colture agricole e per un'eventuale riutilizzazione, e per la fabbricazione di imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale e per un'eventuale riutilizzazione, o con altri materiali che possono contaminare questi prodotti,

— per campi di gioco e per altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta.

33. cloroformio
CAS n. 67-66-3

34. tetracloruro di carbonio
CAS n. 56-23-5

35. 1,1,2-tricloroetano
CAS n. 79-00-5

36. 1,1,2,2,-tetracloroetano
CAS n. 79-34-5

37. 1,1,1,2-tetracloroetano
CAS n. 630-20-6

38. pentacloretano
CAS n. 76-01-7

39. 1,1-dicloroetilene
CAS n. 75-35-4

40. 1,1,1-tricloroetano
CAS n. 71-55-6

Non si possono utilizzare in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % in massa in sostanze o preparati immessi sul mercato per la vendita al pubblico.

Senza pregiudizio dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e dei preparati che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 %, deve recare in maniera chiara ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente ad uso di utilizzatori professionali".

In base a deroga, tale disposizione non si applica:

a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/381/CEE;

b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/679/CEE.

APPENDICE

Punto 29 — Sostanze cancerogene

Elenco 1, categoria 1

2-naftilammina	CAS n. 91-59-8
4-amminodifenile; 4-difenililammina	CAS n. 92-67-1
benzidina; 4,4'-diamminodifenile	CAS n. 92-87-5
triossido di cromo, anidride cromica	CAS n. 1333-82-0
acido arsenico e suoi sali	CAS n. —
pentossido di diarsenico, pentossido d'arsenico	CAS n. 1303-28-2
triossido di diarsenico; triossido d'arsenico	CAS n. 1327-53-3
amianto	CAS n. 132207-33-1 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5
benzene	CAS n. 71-43-2
ossido di bis (clorometile); etere bis (clorometilico)	CAS n. 542-88-1
ossido di clorometile e di metile; etere clorodimetilico	CAS n. 107-30-2
triossido di nickel; ossido di nickel (III)	CAS n. 1314-06-3
erionite	CAS n. 12510-42-8
biossido di nickel; ossido di nickel (IV)	CAS n. 12035-36-8
monossido di nickel; ossido di nickel (II)	CAS n. 1313-99-1
bisolfuro di trinickel; sottosolfuro di nickel	CAS n. 12035-72-2
solfuro di nickel; solfuro di nickel (II)	CAS n. 16812-54-7
sali di 2-naftilammina	CAS n. —
sali di 4-amminodifenile; sali di 4-amminodifenililammina	CAS n. —
sali di benzidina	CAS n. —
cloruro di vinile; cloroetilene	CAS n. 75-01-4
cromati di zinco inclusi i cromati di zinco e potassio	CAS n. —

Elenco 2, categoria 2

1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina	CAS n. 70-25-7
1,2-dibromo-3-cloropropano	CAS n. 96-12-8
1,2-dimetilidrazina	CAS n. 540-73-8
1,3-butadiene	CAS n. 106-99-0
1,3-dicloro-2-propanolo	CAS n. 96-23-1
1,3-propansultone	CAS n. 1120-71-4
3-propanolide; 1,3-propiolattone	CAS n. 57-57-8
1,4-diclorobut-2-ene	CAS n. 764-41-0
2-nitronaftalene	CAS n. 581-89-5
2-nitropropano	CAS n. 79-46-9
2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina)	CAS n. 101-14-4
2,2'-(nitrosoimmino)bisetanolo 2,2'-(nitrosoimmino)dietanolo	CAS n. 1116-54-7
3,3'-diclorobenzidina	CAS n. 91-94-1
3,3'-dimetossibenzidina; o-dianisidina	CAS n. 119-90-4
3,3'-dimetilbenzidina; o-tolidina	CAS n. 119-93-7
4-amminoazobenzene	CAS n. 60-09-3
4-ammino-3-fluorofenolo	CAS n. 399-95-1
4-metil-m-fenilendiammina; toluene-2,4-diammina	CAS n. 95-80-7
4-nitrodifenile	CAS n. 92-93-3
4,4'-metilenedi-o-toluidina; 4,4'-metilenebis(2-metilanilina)	CAS n. 838-88-0
4,4'-diamminodifenilmetano; 4,4'-metilenedianilina	CAS n. 101-77-9
5-nitroacenaftene	CAS n. 602-87-9
4-o-tolilazo-o-toluidina; 4-ammino-2',3-dimetilazobenzene; o-amminoazotoluene, base solida grenat GBC	CAS n. 97-56-3
{5((4'-((2,6-diidrossi-3-((2-idrossi-5-solfofenil)azo)fenil)azo)(1,1'-difenil)-4-il)azo)salicilato (4-)}cuprato(2-) di disodio; CI Direct Brown 95	CAS n. 16071-86-6
ossido di cadmio	CAS n. 1306-19-0
estratti con solvente (petrolio), distillato naftenico pesante	CAS n. 64742-11-6
estratti con solvente (petrolio), distillato paraffinico pesante	CAS n. 64742-04-7
estratti con solvente (petrolio), distillato naftenico leggero	CAS n. 64742-03-6

estratti con solvente (petrolio), distillato paraffinico leggero	CAS n. 64742-05-8
estratti con solvente (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto	CAS n. 91995-78-7
idrocarburi C26-55, ricchi di composti aromatici	CAS n. 97722-04-8
N,N-dimetilidrazina	CAS n. 57-14-7
acrilammide	CAS n. 79-06-1
acrilonitrile	CAS n. 107-13-1
a,a,a-triclorotoluene; cloruro di benzenile	CAS n. 98-07-7
benzo(a)antracene	CAS n. 56-55-3
benzo(a)pirene; benzo(d,e,f)crisene	CAS n. 50-32-8
benzo(b)fluorantene; benzo(e)acefenantrilene	CAS n. 205-99-2
benzo(j)fluorantene	CAS n. 205-82-3
benzo(k)fluorantene	CAS n. 207-08-9
berillio; glucinio	CAS n. 7440-41-7
composti di berillio (glucinio) ad eccezione dei silicati doppi d'alluminio e di berillio	CAS n. —
cloruro di cadmio	CAS n. 10108-64-2
solfato di cadmio	CAS n. 10124-36-4
cromato di calcio	CAS n. 13765-19-0
captafol (ISO); 1,2,3,6-tetraidro-N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio)ftalimmide	CAS n. 2425-06-1
carbadox (DCI); 1,4-diossido di 3-(chinossa-lina-2-ilmetilene) carbazato di metile; 2-o(metossicarbonilidrazonometil) chinossalina-1,4-biossido	CAS n. 6804-07-5
cromato di cromo III; cromato cromico	CAS n. 24613-89-6
diazometano	CAS n. 334-88-3
dibenzo(a,h)antracene	CAS n. 53-70-3
solfato di dietile	CAS n. 64-67-5
Solfato di dimetile	CAS n. 77-78-1
cloruro di dimetilcarbammile	CAS n. 79-44-7
dimetilnitrosoammina, N-nitrosodimetilammina	CAS n. 62-75-9
cloruro di dimetilsolfammile	CAS n. 13360-57-1
1-cloro-2,3-epossipropano; epicloridrina	CAS n. 106-89-8
1,2-dicloroetano; cloruro di etilene	CAS n. 107-06-2
ossido di etilene; ossirano	CAS n. 75-21-8
etilenimmina; aziridina	CAS n. 151-56-4
esaclorobenzene	CAS n. 118-74-1
triammide esametilfosforica; esametilfosforammide	CAS n. 680-31-9
idrazina	CAS n. 302-01-2
idrazobenzene; 1,2-difenilidrazina	CAS n. 122-66-7
acrilammidometossiacetato di metile (contenente 0,1 % d'acrilammide)	CAS n. 77402-03-0
acetato di metil-ONN-azossimetile; acetato di metilazossimetile	CAS n. 592-62-1
nitrofene (ISO); ossido di 2,4-diclorofenile e di 4-nitrofenile	CAS n. 1836-75-5
nitrosodipropilammina	CAS n. 621-64-7
2-metossianilina; o-anisidina	CAS n. 90-04-0
bromato di potassio	CAS n. 7758-01-2
ossido di propilene; 1,2-espossipropano; metilossirano	CAS n. 75-56-9
o-toluidina	CAS n. 95-53-4
2-metilaziridina; propilenimmina	CAS n. 75-55-8
sali di 2,2'-dicloro-4,4'-metilenedianilina; sali di 4,4'-metilenebis(2-cloroanilina)	CAS n. —
sali di 3,3'-diclorobenzidina;	CAS n. —
sali di 3,3'-dimetossabenzidina; sali di o-dianisidina	CAS n. —
sali di 3,3'-dimetilbenzidina; sali di o-tolidina	CAS n. —
cromato di stronzio	CAS n. 7789-06-2
ossido di stirene; (epossietil)benzene; fenilossirano	CAS n. 96-09-3
solfallato (ISO); dietilditiocarbammato di 2-cloroallile	CAS n. 95-06-7
tioacetammide	CAS n. 62-55-5
uretano (DCI); carbammato di etile	CAS n. 51-79-6

Punto 30 — Sostanze mutagene

Elenco 3, categoria 1

Nessuna sostanza classificata in questa categoria

Elenco 4, categoria 2

1,2-dibromo-3-cloropropano	CAS n. 96-12-8
acrilammide	CAS n. 79-06-1

benzo(a)pirene; benzo(d,e,f)crisene	CAS n. 50-32-8
solfato dietilico	CAS n. 64-67-5
ossido di etilene; ossirano	CAS n. 75-21-8
etileneimmina; aziridina	CAS n. 151-56-4
triammide esametilfosforica; esametilfosfoammide	CAS n. 680-31-9
acrilammidometossiacetato di metile (contenente 0,1 % d'acrilammide)	CAS n. 77402-03-0

Punto 31 — Sostanze tossiche per la riproduzione

Elenco 5, categoria 1

esafluorosilicato di piombo (II); fluosilicato di piombo (II)	CAS n. 25808-74-6
acetato di piombo, basico, sotto-acetato di piombo	CAS n. 1335-32-6
derivati alchilati del piombo	CAS n. —
azoturo di piombo (II); azide di piombo	CAS n. 13424-46-9
cromato di piombo	CAS n. 7758-97-6
composti del piombo ad eccezione di quelli menzionati nominativamente nel presente allegato	CAS n. —
di(acetato) di piombo	CAS n. 301-04-2
2,4,6-trinitroresorcinato di piombo; tricinato	CAS n. 15245-44-0
metansolfonato di piombo	CAS n. 17570-76-2
bis(ortofosfato) di tripiombo	CAS n. 7446-27-7
cumafene (*); 4-idrossi-3-(3-ossi-1-fenilbutil) cumarina	CAS n. 81-81-2

Elenco 6, categoria 2

2-etossietanolo; etere monoetilico d'etilen-glicol; etilglicol	CAS n. 110-80-5
3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil metiltioacetato di 2-etilesile	CAS n. 80387-97-9
2-metossietanolo; etere monometilico d'etilen-glicol; metilglicol	CAS n. 109-86-4
benzo(a)pirene; benzo(d,e,f)crisene	CAS n. 50-32-8
binapacril (ISO); 3-metilcrotonato di 2-sec-butil-4,6-dinitrofenile	CAS n. 485-31-4
N,N-dimetilformammide	CAS n. 68-12-2
dinosebe; 2-(1-metilpropil)-4,6-dinitrofenolo	CAS n. 88-85-7
dinoterbe; 2-ter-butil-4,6-dinitrofenolo	CAS n. 1420-07-1
etilentiourea; immidazolidina-2-tione; 2-immidazolina-2-tiol	CAS n. 96-45-7
acetato di 2-etossietile; acetato di etilglicol; acetato d'etere monoetilico di etilen-glicol	CAS n. 111-15-9
acetato di metil-ONN-azossimetile; acetato di metilazossimetile	CAS n. 592-62-1
acetato di 2-metossietile; acetato metilglicol; acetato di etere monometilico d'etilen-glicol	CAS n. 110-49-6
nickel tetracarbonile; nickel carbonile	CAS n. 13463-39-3
nitrofene (ISO); ossido di 2,4-dicloro fenile e di 4-nitrofenile	CAS n. 1836-75-5
sali e esteri di dinosebe, ad eccezione di quelli menzionati nominativamente nella presente appendice	CAS n. —
sali e esteri di dinoterbe	CAS n. —

(*) La denominazione «warfarin» non è autorizzata in Francia.»